

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4788 del 02/09/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Eflaya Srl - Modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-5076 del 12/10/2021 e smi per l'attività di produzione granuli termoplastici svolta in Comune di Fusignano, Via Santa Barbara, n. 166, limitatamente alla variazione della sede legale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4973 del 01/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: Oggetto: DPR 59/2013. **Eflaya Srl**. Modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-5076 del 12/10/2021 e smi per l'attività di produzione granuli termoplastici svolta in Comune di Fusignano, Via Santa Barbara, n. 166, **limitatamente alla variazione della sede legale**.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA l'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-5076 del 12/10/2021 e smi a favore della Società **Eflaya Srl (C.F./P.IVA 04691030235)**, con sede legale in Verona, Via della Metallurgia, n. 22 e attività di produzione granuli termoplastici in Comune di Fusignano, Via Santa Barbara, n. 166, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi)
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n. 447/1995).

VISTA l'istanza presentata a questa Agenzia in data 30/06/2026 e acquisita con PG/2026/119121 del 30/06/2026 - Pratica Sinadoc 21283/2026, dalla Società **Eflaya Srl (C.F./P.IVA 04691030235)**, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-5076 del 12/10/2021 e smi, limitatamente alla variazione della sede legale da: Verona, Via della Metallurgia, n. 22, a Verona, Via della Metallurgia, n. 24, come da Visura Camerale allegata all'istanza;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto Direttoriale n.309/2023 - di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del DLgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento emissioni" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal tariffario ARPAE in data 31/08/2026;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che null'altro muta rispetto alle condizioni e prescrizioni contenute nell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-5076 del 12/10/2021 e smi;

RAVVISATA pertanto la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA per modifica non sostanziale a favore della Società Eflaya Srl per l'attività di produzione granuli termoplastici sita in Comune di Fusignano, Via Santa Barbara, n. 166, limitatamente alla variazione della sede legale;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE LA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** di cui alla **Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-5076 del 12/10/2021 e smi**, in favore della **Società Eflaya Srl (C.F./P.IVA 04691030235)**, per l'attività di produzione granuli termoplastici sita in Comune di Fusignano, Via Santa Barbara, n.166, **limitatamente alla variazione della sede legale da: Verona, Via della Metallurgia, n. 22 a Verona, Via della Metallurgia, n. 24;**
2. **DI CONFERMARE**, senza alcuna variazione, tutto quanto indicato nella **Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-5076 del 12/10/2021 e smi**, non oggetto della presente;
3. **DI DARE ATTO CHE** la presente **Determina di modifica non sostanziale è da conservarsi unitamente alla Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-5076 del 12/10/2021 e smi**, quale parte integrante e sostanziale, da esibirsi a richiesta degli organi di controllo;
4. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di modifica non sostanziale di AUA sarà rilasciato alla Società ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. **DI MANTENERE** inalterata la validità dell'AUA, che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR n. 59/2013 **ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dalla data del precedente rilascio alla Società del provvedimento conclusivo da parte del SUAP** e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
6. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. **DI TRASMETTERE** la presente determina di modifica non sostanziale dell'AUA alla Società richiedente, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.